

WEBINAR ATERSIR 11-12 febbraio 2021

**LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI E DEL  
BILANCIO DEI COMUNI NELLA NUOVA  
REGOLAZIONE ARERA: UNA VISIONE  
D'INSIEME E PECULIARITÀ APPLICATIVE**

Dott. Marcello Marconi

# I PUNTI DA ESAMINARE

1) FOCUS sulle principali peculiarità applicative delle componenti di costo Comunali 2019 :

- 1.a) CARC
- 1.b) CREDITI INESIGIBILI
- 1.c) FCDE

2) Le Entrate di cui al punto 1.4 Determina ARERA 2/2020 (MIUR, RECUPERO EVASIONE, SANZIONI, partite ETC): rilevazione “a valle “ del totale dei Costi MTR e quali valori prendere in considerazione

3) PEF TARI E BILANCIO DEL COMUNE : disallineamento temporale dovuto alle differenti logiche di partenza e alle componenti di rinvio . Gli elementi non trattati dal MTR e la determinazione delle tariffe. Gli strumenti a disposizione del Comune tra PEF TARI basato su MTR ARERA e Bilancio del Comune

Prima parte

# FOCUS sulle principali peculiarità applicative delle componenti di costo Comunali 2019

# 1: La compilazione dei Fogli di raccolta dati 2019 per MTR 2021

Il files denominato “RDT2021-Comune “ contiene vari fogli da compilare

**IL Foglio costi/Ricavi 2019** è il foglio principale da compilare da parte dei Comuni per quanto riguarda le voci di propria competenza del Comune da fornire ad ATERSIR . Non si dovranno indicare i costi di competenza del gestore (ad es costi del Servizio di gestione integrata dei rifiuti) che saranno rendicontati ad ATERSIR dal gestore stesso. Andrà compilato sempre anche il foglio *Iva indetraibili, Ricla Tfold/Tvold, Detrazioni*

Gli **altri** fogli( *Coi-altri dati, Rab gestore ante 2018 e Rab Proprietari, Dismissioni e Nuovi Investimenti*) saranno da compilare e inserire a cura del Comune solamente qualora sul bilancio Comunale siano previste queste voci. Se sono costi sostenuti dal gestore andranno compilati a cura del gestore  
Nel “Tool” fornito da ATERSIR nel foglio Informazioni saranno da valorizzare con “SI” solamente le attività che riguardano il Comune

Affermazione	SI//NO	Note	Ulteriori note
Il Comune ha attuato, in corso d'anno 2018 e/o 2019 e/o 2020 oppure attuerà a partire dal 2020 o dal 2021, cambiamenti significativi del servizio svolto che hanno comportato o comporteranno una significativa variazione dei costi sostenuti dal Comune	SI//NO	Sarà necessario compilare il foglio <COI_AltriDati>	Da inserire solamente i costi del Comune, tutte le attività di trasformazione dei servizi svolte dal Gestore verranno rendicontate dal Gestore stesso.  (cosa si può inserire: addendum servizi CARC, integrazione servizi svolti in house o con affidamenti del comune.  Cosa non si deve inserire: trasformazione dei servizi da stradale a pap svolti dal gestore, integrazione servizi di spazzamento svolti dal gestore)
Il Comune si avvale della facoltà di valorizzare maggiori e/o minori costi sostenuti nell'anno 2020 per l'emergenza epidemiologica sanitaria COVID-19 (Misura facoltativa)	SI//NO	Sarà necessario compilare il foglio <COI_AltriDati>	Da inserire solamente i costi del Comune, tutti gli incrementi di costi per servizi svolti dal Gestore verranno rendicontate dal Gestore stesso.
Il Comune si avvale della facoltà di attivare misure di tutela per le utenze domestiche disagiate previste all'art. 3 della Delibera 158/2020 (Misura facoltativa)	SI//NO	Sarà necessario compilare il foglio <COI_AltriDati>	Da inserire solamente se il Comune intende finanziare questi sconti in tariffa.  Qualora il Comune intenda finanziarla con fondi di bilancio dovrà compilare con "no"
Il Comune si avvale della facoltà di attivare misure di tutela per le utenze non domestiche soggette e non soggette a sospensione per emergenza COVID-19 ai sensi dell'art. 1 e 2 (Misura facoltativa)	SI//NO	Sarà necessario compilare il foglio <COI_AltriDati>	Da inserire solamente se il Comune intende finanziare questi sconti in tariffa.  Qualora il Comune intenda finanziarla con fondi di bilancio dovrà compilare con "no"
Sono stati approvati conguagli, penalità/premialità dall'Ente Locale Competente in data antecedente al 31 dicembre 2017 il cui recupero è stato previsto negli anni 2018 e 2019	SI//NO	Sarà necessario compilare il foglio <COI_AltriDati>	Da inserire solo se ci sono delle penalità/premialità del Comune
Il Comune è assoggettato al pagamento della quota degli oneri di funzionamento di ARERA che li considera ammissibili attribuendo alla competenza dell'anno 2018 i costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020. (Art. 1.6 - Chiarimenti applicativi - Determina DSID 2/2020)	SI//NO	Sarà necessario compilare il foglio <COI_AltriDati>	Da compilare con "si" solo per i Comuni che svolgono in house servizi di raccolta e spazzamento.
Il Comune, per lo svolgimento del servizio, utilizza beni (automezzi, edifici, impianti) in concessione d'uso onerosa per cui esistono contratti che prevedono il pagamento di un canone per affitto locali, per leasing operativo e/o finanziario di beni strumentali	SI//NO	Sarà necessario compilare il foglio <RABProprietari>	Da inserire solamente qualora sul Bilancio comunale siano previste queste voci.
Il Comune, per lo svolgimento del servizio, utilizza beni (automezzi, edifici, impianti) di proprietà iscritti nel proprio Conto del Patrimonio	SI//NO	Sarà necessario compilare il foglio <RABGestoreAnte2018>	Da inserire solamente qualora sul Bilancio comunale siano previste queste voci.
Nel caso in cui il Comune intenda valorizzare beni di proprietà, il Comune, oltre al valore del costo storico di iscrizione, è in grado di ricostruire il fondo di ammortamento al 31.12.2017 dei beni strumentali iscritti nel proprio Conto del Patrimonio	SI//NO	Sarà necessario compilare anche i fondi di ammortamento del foglio <RABGestoreAnte2018>	Da inserire solamente qualora sul Bilancio comunale siano previste queste voci.
Il Comune ha acquistato nuovi beni (automezzi, edifici, impianti) nel corso dell'anno 2018 e 2019 iscritti nel proprio Conto del Patrimonio	SI//NO	Sarà necessario compilare il foglio <NuoviInvestimenti>	Da inserire solamente qualora sul Bilancio comunale siano previste queste voci.
Il Comune ha dismesso/radiato beni (automezzi, edifici, impianti) dal proprio Conto del Patrimonio nel corso dell'anno 2018 e 2019	SI//NO	Sarà necessario compilare il foglio <Dismissioni>	Da inserire solamente qualora sul Bilancio comunale siano previste queste voci.
Il Comune prevede nella delibera di approvazione della TARI importi ulteriori alle entrate del PEF previste ai sensi all'art. 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020			Nel 2020 non sono state inserite, valutare insieme ad Atersir cosa inserire per il 2021 in un'ottica di omogeneità. Va valutato se rispondere o meno solo si/no o se indicare anche i valori. In tal caso dovranno avere un valore solo indicativo in quanto la decisione finale di che valore considerare "a valle" del PEF spetta al Consiglio Comunale in sede di presa d'atto

## 1: Le principali componenti di costo Comunali

- Il Foglio costi/Ricavi 2019 è il foglio principale da compilare da parte dei Comuni per quanto riguarda le voci di propria competenza del Comune da fornire ad ATERSIR . A queste per l'elaborazione del PEF si aggiungeranno i costi di competenza del gestore (costi del Servizio di gestione integrata dei rifiuti)
  - In questa sede farò un Focus solo sulle voci più significative e problematiche per la compilazione delle voci di competenza Comunale (quindi diverse dal gestore) che sono sono:
    - 1)Componente CARC
    - 2 )Componente CCD
    - 3)Componete ACC
  - **Come dati si prende a riferimento i dati consuntivi riferiti alle annualità 2019 (anno a-2 per costruire il PEF TARI 2021)**
  - I dati da rilevare fanno riferimento al concetto di “competenza” temporale dei costi sostenuti, intesa come anno solare al quale sono attribuite le attività che hanno generato il costo stesso e quindi all'impegnato a consuntivo o comunque a un dato rilevabile nelle scritture consuntive(ad Es. FCDE che tecnicamente non si impegna ma si accantona).
- Attenzione : si ritiene comunque corretto depurare il dato impegnato da consuntivo 2019 da eventuali economie registrate successivamente nel 2020 o in sede in sede di riaccertamento ordinario dei residui.**

# 1: Le principali componenti di costo Comunali

I costi da prendere in considerazione ai sensi art. 6 .2 del MTR sono determinati sulla base di dati rilevabili da **fonti contabili obbligatorie**

Il criterio di rilevazione dei costi può fare riferimento a un :

 **Metodo diretto**, là dove i costi sono attribuibili e rilevabili direttamente da bilancio da capitoli di bilancio che fanno riferimento alla gestione TARI( ad es Fatture del gestore per compenso per gestione tariffe e rapporti con utenza)

 **Metodo indiretto** nei casi in cui i costi sono stati registrati in contabilità, anche mediante il supporto delle fatture per i servizi affidati all'esterno, ma che afferiscono solo in quota parte al ciclo RU (ad esempio il costo del personale dell'ufficio tributi che può lavorare su più servizi, oppure personale dell'ufficio tecnico solo parzialmente impegnato sul servizio RU, o anche costi di affitto di locali condivisi con altre funzioni o servizi del Comune oppure fatture emesse per lavori affidati a ditte esterne che curano servizi di varia natura e quindi solo parzialmente riferibili al ciclo RU). In questi casi il Comune, partendo dal dato complessivo rilevabile in contabilità, (scrittura/registrazione sul gestionale informatico, fattura registrata) può giungere a determinare l'importo da attribuire al ciclo RU tramite l'individuazione e definizione di criteri oggettivi, denominati **driver**, riferiti a rilevazioni o stime di dati fisici correlati

**Suggerimento:** Si potrebbe inserire nella Relazione di accompagnamento la descrizione dei metodi utilizzati, le fonti contabili di riferimento, i dati relativi ai costi standard .

**Attenzione:** tutti i costi da inserire nel foglio Costi/Ricavi 2019 sono da indicare al netto di Iva. I costi ammessi a riconoscimento tariffario infatti sono calcolati considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA secondo le modalità di cui al comma 18.3 del MTR .

Nel **foglio IVA Indetraibile** Comune deve rendicontare il valore imponibile e l'IVA indetraibile della gestione operativa del costo del servizio svolto sia per la componente dei costi del Comune che del Gestore concessionario del ciclo RU, in quanto il gestore inserisce i costi al netto Iva mentre per il Comune in TARI l'iva del gestore non si detrae ed è un costo da finanziare con le tariffe

## 1a: FOCUS CARC

Si tratta dei costi di accertamento, riscossione e gestione del rapporto con utenza quali:

- compensi ed aggi per attività di accertamento e riscossione coattiva TARI (vedi ad es. servizi di supporto gara intercent o spese per concessionario)
- compensi ai gestori per riscossione ordinaria, per gestione sportelli dedicati, call center reclami
- gestione banche dati utenze
- spese di riscossione (ad. es. SDD, PAGOPA, spese postali, ecc)
- le spese di struttura (personale, affitto o utenze locali, ecc) sia dirette che indirette

## 1b: FOCUS su Crediti Inesigibili

**I crediti inesigibili sono rilevabili nel Fogli Costi Ricavi alla componente CCD . Sono regolati al punto 9.1 del MTR che prevede che siano determinati :**

- **nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente;**
- **nel caso di tariffa corrispettiva**, considerando i crediti per i quali l'ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;

Per la TARI tributo vi è un generico riferimento a normativa vigente.

In materia l'unico riferimento specifico in materia sono le Linee Guida del MEF 2013 sull'elaborazione del PEF e tariffe TARES. Inoltre bisogna far riferimento ai principi contabili ARCONET sulla cancellazione dei residui attivi sia dal conto finanziario che dalle Scritture patrimoniali oltre ai Regolamenti sulle Entrate e sulla riscossione coattiva dei singoli Comuni nel caso di regolamentazione di quando si possono dichiarare inesigibili i crediti

## 1b: FOCUS su Crediti Inesigibili

**In ogni caso i valori da riportare nel PEF sono al netto di quelli coperti dal fondo svalutazione o rischi su crediti o da garanzia assicurativa**

**Inoltre devono essere crediti non solo stralciati dal conto del bilancio(dopo 5 anni i residui attivi si possono stralciare con eventualmente una quota corrispondente di FCDE ) ma anche dal conto del patrimonio quando sono dichiarati inesigibili**

### **Crediti inesigibili (linee guida Tares 2013):**

Crediti prescritti o oggetto di decadenza:

TERMINI DI PRESCRIZIONE: per la giurisprudenza prevalente quinquennale  
(dalla notifica dell'accertamento esecutivo, della cartella, ecc.)

- TERMINI DI DECADENZA:
- 31/12 del quinto anno successivo a quello di riferimento del tributo o di omissione / infedeltà della dichiarazione (art. 1, c. 161, L.296/2006)
- 31/12 del terzo anno successivo alla definitività dell'avviso per la notifica della cartella di pagamento / ingiunzione fiscale(accertamenti emessi fino al 31/12/2019)
- Crediti verso procedure concorsuali
- Crediti per i quali sono state tentate tutte le procedure esecutive/cautelari
- Crediti di modesta entità per i quali sono trascorsi 6 mesi dalla notifica del titolo esecutivo

## 1b: Un esempio : cosa prevede il Regolamento del Comune di Reggio per inesigibilità dei crediti

### Articolo 9 - Procedure per crediti inesigibili

1. Sono da considerarsi cause di inesigibilità dei crediti anche ai fini dell'eventuale scarico, in via esemplificativa le seguenti ragioni :

Insolvenza permanente in seguito alle azioni di recupero credito concluse con esito negativo. appartiene a questa categoria l'insieme delle posizioni per le quali, pur essendo state intraprese le azioni di riscossione trascorsi 120 giorni dalla notifica dell'ultimo documento, risulti verificato il perdurante inadempimento, totale o parziale, del debitore;

Improcedibilità per assenza di beni da aggredire. appartiene a questa categoria l'insieme delle posizioni dove non risultino soddisfatte, per impossibilità di procedere ulteriormente con attività cautelari e/o esecutive in quanto, interrogate le banche dati a disposizione, non sono stati individuati beni utilmente aggredibili;

Irreperibilità del Debitore. l'irreperibilità del debitore interverrà dopo aver eseguito attività di certificazione anagrafica ed interrogazioni delle banche dati disponibili. Rientrano in tale categoria altresì:

- i decessi sopravvenuti, nel caso non sia stato possibile individuare gli eredi,
- la cessazione/cancellazione dell'attività di impresa, fatta salva l'individuazione dei legali rappresentanti per le società di persone, o la necessità di rivolgere la pretesa verso i soci, ai sensi della normativa vigente ed in particolare del codice civile;

Procedure concorsuali o assimilabili in corso: le partite insolte, per le quali è stato rilevato l'avvio di una procedura concorsuale, o di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, verranno dichiarate provvisoriamente inesigibili. Inoltre, con delibera di Giunta Comunale, possono essere individuati ulteriori crediti relativi a società per cui sono in corso procedure di liquidazione della società o accordi di ristrutturazione dei debiti, che il Comune può decidere di cedere o di conferire, nei modi previsti dalla legge, a società partecipate o ad altri soggetti, nell'ipotesi di presumibile bassa probabilità di recupero effettivo derivante dalle possibili procedure esecutive e/o di prevalente interesse pubblico a non procedere con ulteriori tentativi di azioni esecutive o cautelari;

Antieconomicità dell'azione cautelare ed esecutiva: rientrano nella fattispecie le partite rimaste insolte che, per qualunque ragione e previa valutazione anche delle prospettive reali di recupero, presentino sproporzione evidente tra i costi della procedura di riscossione ed il valore del credito.

## 1b: Un esempio : cosa prevede il Regolamento del Comune di Reggio per inesigibilità dei crediti

### Articolo 9 - Procedure per crediti inesigibili

2. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive o atti formali di discarico.

3. Tale debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e determinerà l'avvio di procedure cautelari e/o esecutive, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, al raggiungimento delle soglie minime di cui al precedente comma 2, salva prescrizione di legge.

4. I dirigenti Responsabili delle Entrate o il Dirigente del Servizio Entrate provvedono a comunicare al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune l'elenco dei crediti per cui si sono verificate le cause di inesigibilità individuate al primo comma del presente articolo, **affinchè i relativi crediti inesigibili siano eliminati dalle scritture contabili ai sensi dei principi contabili vigenti. La ricognizione è da effettuarsi sia in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari, sia in sede di riaccertamento ordinario dei residui.**

5. Per i crediti inesigibili, formalizzati ai sensi dei commi precedenti tranne quelli prescritti, il Comune si riserva, se previsto in atti programmatici e di indirizzo di Consiglio e Giunta Comunale, e nel rispetto delle normative vigenti in materia, di procedere a cessioni in blocco a soggetti abilitati al recupero crediti di comprovata affidabilità individuati sulla base di apposita gara, oppure a singoli conferimenti diretti a capitale sociale di società partecipate del Comune, nel caso di prevalente interesse pubblico a detti specifici conferimenti. In questi casi, come pure nel caso di successive riscossioni di crediti dichiarati provvisoriamente inesigibili per procedure concorsuali in corso, si procederà all'eventuale reiscrizione in bilancio delle sole somme effettivamente esigibili con dette procedure.

## 1c: FOCUS su FCDE

Nel foglio Costi/Ricavi 2019 alla componente *Coal* è prevista la voce Crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Cosa prevede MTR ?:

“ ....Nel caso della TARI l'accantonamento non può eccedere il valore massimo dell'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n.4/2 al D.Lgs 118/2011...”(Punto 14.2 MTR)

### **Aspetti applicativi:**

- Accantonamento FCDE risultante dal preventivo o dal consuntivo? Il principio contabile al punto 3.3 disciplina sia il FCDE a consuntivo che quello stanziato nel bilancio di Previsione.

La Determinazione n. 2/2020 ARERA del 27/03/2020 chiarisce

“ Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente Acc(a) di cui al comma 14.2 del MTR, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno *a* è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno *a-2*...”

**SI DEVE PERTANTO PRENDERE il valore a consuntivo anno a-2(2019 per PEF2021)**

Ricordiamo anche che il metodo ordinario previsto dai principi contabili per il calcolo del FCDE a consuntivo previsto al punto 3.3 dei principi contabili **è la media delle riscossioni in c/residui del quinquennio**

## 1c: FOCUS su FCDE

**Va preso la differenza tra il valore risultante accantonato nel FCDE al anno a-2(31/12/2019) e quello all' anno a-3(31/12/2018)** Tale valore si rileva dal prospetto Allegato a/1 del consuntivo Risultato di Amministrazione -Quote accantonate . In alternativa si potrebbe prendere anche la quota riportata nell'accantonamento al fondo svalutazione crediti del conto economico consuntivo(voce 14d) che dovrebbe coincidere con il valore rilevato al prospetto a/1 del consuntivo , salvo nel caso di eventuali riduzioni per stralci residui attivi anni precedenti (in tal caso alla voce 14 d va detratto la voce della colonna b del prospetto a/1 che contiene infatti con segno – la quota degli stralci del FCDE relativi a cancellazioni di residui attivi) . Va evidenziato come a volte nel prospetto Allegato a/1 il valore del FCDE non è distinto per singola tipologia di Entrata e quindi bisognerà far riferimento ad una descrizione analitica spesso evidenziata o nella Relazione Finanziaria al Consuntivo o nella nota integrativa o nel consuntivo PEG . Si consiglia comunque di tenere distinto ,a livello di capitoli, FCDE derivanti dalla TARI

**Attenzione:** Va considerata solo la componente di FCDE derivante dalla TARI ordinaria e non l'eventuale FCDE sulla componente da recupero evasione per omessa/infedele dichiarazione in quanto come si vedrà dopo l'MTR Arera ha previsto per la componente del recupero evasione di prendere a riferimento solo le somme effettivamente riscosse e non quelle accertate

**Va quindi preso al massimo 80% della differenza tra FCDE Rendiconto 2019** riferito alla TARI (eventualmente riproporzionato al 100% del come suggerisce Nota IFEL 2/3/2020 visto che nel 2019 si poteva accantonare anche solo 85% della quota prevista dai principi contabili) e **FCDE del rendiconto 2018** (eventualmente riproporzionato al 100% visto che nel 2018 si poteva accantonare anche solo 75% della quota prevista dai principi contabili)

**Attenzione:** Si tratta di un valore massimo. Si può inserire anche un valore minore dell' 80%.In tal caso si suggerisce di verificare compatibilità di bilancio e un passaggio con gli organi politici per tale scelta avendo natura discrezionale

Terza parte

**Le Entrate di cui al punto 1.4  
Determina ARERA 2/2020**

## 2 Le Entrate di cui al punto 1.4 Determina ARERA 2/2020

### 2.1 Contributo per le istituzioni scolastiche statali

- Si tratta dell'importo forfettario complessivo per le istituzioni scolastiche statali che il MIUR trasferisce annualmente ai Comuni per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti
- Si dovrà indicare l'ultimo importo erogato dal MIUR

### 2.2 Entrate effettivamente conseguite dal recupero dell'evasione

- I dati da inserire ,come riportato anche nella dicitura e poi confermato nelle guide ANCI/IFEL, fanno riferimento ad entrate effettivamente conseguite e quindi al concetto di cassa e non di competenza .In sostanza vanno preso non gli avvisi di accertamento notificati ma solo quelli effettivamente incassati (*da qui il motivo per cui per FCDE non si considera la quota per recupero evasione*)
- Si deve far riferimento all'incassato riferito a
  - A)Avvisi di accertamento per omesso/infedele dichiarazione(IMPOSTA,SANZIONI e interessi)
  - B)Sanzioni e interessi da avvisi di accertamento omesso/parziale versamento
- Gli incassi da prendere sono quelli sia in conto competenza che in conto residui almeno per quei Comuni che fino al 2019 accertavano contabilmente gli avvisi notificati e non le riscossioni .

### 2.3 Entrate derivanti da procedure sanzionatorie

Solo sanzioni tributarie riscosse (se diverse da quelle del recupero evasione evasione?) e sanzioni amministrative: (esempio sanzioni di vigili ecologici o per mancato rispetto delle norme regolamentari sul conferimento dei rifiuti)

### 2.4 Ulteriori partite stabilite dagli EGATO

Si tratta di fondi fondi compensativi o perequativi previsti dalle varie norme regionali,contribuzioni appositamente previste da altri enti.Ad es. I fondi LFBA o LFB1 di ATERSIR

## 2 Le Entrate punto 1.4 Determina ARERA 2/2020: **che valori inserire?**

Gli importi da inserire essendo da detrarre a “a valle” del totale dei costi del MTR e non rilevano per il valore da calcolare per il limite alla crescita (a differenza delle componenti di cui al punto 4.5 MTR) e quindi non devono rispettare il riferimento all’ anno a-2 ma anzi è consigliabile inserire i dati contabili più recenti disponibili :da consuntivi o pre consuntivo 2020 e per alcuni casi se già conosciuti e certi potrebbero essere inseriti anche i dati del bilancio 2021 o di un valore medio di entrate effettivamente conseguite negli ultimi anni . Infatti come chiarisce la **guida IFEL al MTR ARERA** ciascun Comune sarà libero di adottare le scelte che ritiene più opportune anche se sembra consigliabile considerare un arco superiore ad un annualità per spalmare gli extra gettiti su più anni adottando una linea prudentiale

Questi dati hanno, in questa fase di primo invio dati ad ATERSIR, solo valore indicativo/informativo ma non entrano nella determinazione del valore massimo di Entrate tariffarie secondo modello ARERA in quanto queste entrate agiscono a valle dell’ approvazione del PEF. Pertanto come già accaduto nel 2020 questi dati possono essere comunicati anche successivamente o comunque rettificati con il dato definitivo anche dopo l’approvazione da parte del ETC del PEF , in sede di presa d’atto da parte dei Consigli Comunali ed in cui si definiranno le tariffe per le varie tipologie di utenze tenuto conto anche del quadro di altre risorse disponibili a copertura del PEF.

**Suggerimento:** inserire nella Relazione di accompagnamento nel caso di compilazione del foglio detrazione punto 1.4 che si tratta di dati contabili di riscossione più recenti(ad es. 2020) ma che ci si riserva di inviare la comunicazione dei dati definitivi solo con la delibera di Consiglio Comunale di presa d’atto del PEF e di definizione tariffe. Il Consiglio Comunale è infatti l’ organo competente a decidere quante risorse ,diverse da quelle tariffarie TARI, quali ad es. avanzo,recupero evasione,contributi ,ecc possono essere destinate a copertura parziale dei costi del PEF

## 2 Le Entrate di cui al punto 1.4 Determina ARERA 2/2020: La Guida IFEL

La Guida Ifel “Guida IFEL alla predisposizione dei PEF secondo il metodo ARERA” a cui si rimanda per un esame più dettagliato prevede al capitolo 2 parte c capitolo 10 :

*“... la quota dei proventi derivanti da Recupero evasione , insieme a tutte le altre contemplate nel punto 1.4 della determina 2/2020, dovendo essere detratta “a valle” dal totale dei costi dell’MTR, non dovrà seguire le regole di quest’ultimo, che, come noto, rimandano alle due annualità precedenti per la determinazione dei costi efficienti del servizio. **Pertanto, va osservato che non dovrà essere operato il rinvio ai proventi riscossi dell’anno a-2.***

*Quindi, nella scelta delle annualità da utilizzare a scomputo dei costi inseriti nel PEF, **si ritiene che ciascun Ente possa adottare le scelte che ritiene più opportune, anche se sembra consigliabile considerare un arco di tempo superiore alla singola annualità**, ben potendo il Comune impiegare gradualmente le eventuali maggiori risorse derivanti dal recupero dell’evasione per attenuare nel tempo le tariffe. È evidente, infatti, che l’impiego di un ammontare significativo da recupero dell’evasione potrebbe determinare dei picchi di riduzione delle tariffe non facilmente replicabili negli anni successivi. È quindi opportuno “spalmare” gli extra gettiti su più anni, anche in coerenza con quanto sostenuto dal Dipartimento delle finanze nelle più volte citate Linee guida alla redazione del regolamento e PEF TARES...”*

*La guida Ifel evidenzia anche che “ quale che sia la natura del credito da recupero evasione riscosso, ciò che rileva è che esso debba essere rilevato come un “extra gettito”, ovvero un’entrata eccedente a quella necessaria alla copertura integrale dei costi del servizio...”*

*In merito alla copertura dei costi occorrerà pertanto individuare:*

*a) il totale entrate da tariffe previste;*

*b) il riscosso ordinario;*

*c) il riscosso da ruoli coattivi relativi a entrate già accertate (es. omessi versamenti);*

*d) il riscosso nell’anno da recupero evasione (es. infedele od omessa dichiarazione, sanzioni, interessi);*

*e) la quota crediti coperta da accantonamenti nel PEF;*

*f) il saldo riscosso ( $f = b + c + d + e - a$ ).*

*Si dovrà poi verificare se la quota d) relativa ai proventi dalla lotta all’evasione corrisponda a un saldo positivo (la lettera f)), prima di applicare tale quota alla riduzione del PEF. ....*

## 2 ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI SULLE ENTRATE di cui al punto 1.4 Determina ARERA 2/2020

- Come chiarito quindi anche dalle guide e Note ANCI/IFEL si tratta di entrate che possono impattare sulla bollettazione alle utenze “a valle” e dunque non modificano il valore massimo delle entrate tariffarie totali determinate dal PEF ai sensi dell'MTR.
- Anche ARERA ha implicitamente chiarito nel nuovo format all' appendice 1 al MTR che tali valori non hanno effetto sul calcolo del ammontare totale del PEF che viene confrontato con il limite di crescita in quanto negli algoritmi di calcolo forniti le detrazioni non rientrano nei totali  $\sum T_a = \sum T_{v_{a(Entrate\ tariffarie\ componenti\ di\ costo\ variabile)}} + \sum T_{f_{a(Entrate\ tariffarie\ componenti\ di\ costo\ fisse)}}$  e nemmeno nell'  $\sum T_{max}$  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)
- Si ritiene tra l'altro che in sede di comunicazione dei dati ad ATERSIR prima dell' elaborazione del PEF definitivo questi dati hanno solo valore indicativo in quanto come avvenuto in sede di PEF 2020 il dato finale da utilizzare a “valle” per l'elaborazione delle tariffe da bollettare dovrà essere indicato e deciso dal Consiglio Comunale in sede di presa d'atto del PEF in considerazione anche di quanto confluito o confluirà nell' avanzo di Amministrazione

# PEF TARI E BILANCIO DEL COMUNE

## 4 . PEF TARI E BILANCI DEL COMUNE

- Con il nuovo MTR ARERA a partire dal 2020 i PEF non sono più impostati su dati previsionali ma su dati a consuntivo di due anni precedenti
- Questo cambio di impostazione determina un disallineamento temporale tra PEF e alcuni dati da inserire nelle previsioni di bilancio dovuto :

a) alle differenti logiche di base dei 2 documenti

- il PEF delineato da ARERA ha una logica economica e basata su costi consuntivi anno a-2 (seppur rivalutati secondo metodologia Arera)
- - il Bilancio del Comune ha una logica finanziaria e autorizzatoria delle spese quindi prevede dati a preventivo

b) alle componenti di rinvio/conguagli presenti nel MTR e nelle deliberazioni ARERA che possono aver effetto sui dati da iscrivere a Bilancio .Si pensi all'opzione data nel 2020 di confermare le tariffe pari al 2019 ai sensi art. 107 comma 5 DL 18/2020 ha determinato un conguaglio (denominato nel PEF 2020 *RCU* o " *DIFFERENZA TRA I COSTI MASSIMI AMMESSI 2020 ( $\Sigma T_{max}$ ) E I COSTI 2019 ( $\Sigma T_{a-1}$ ) prima di eventuali detrazioni punto 1.4 det. Arera 2/2020* ") da recuperare nel triennio 2021/2023 con differenti modalità:

- in tariffa TARI

- con **altre Entrate effettivamente conseguite** , anche confluite in avanzo , **quali ad esempio recupero evasione TARI ,sanzioni, extra gettiti, contributi MIUR,contributi ETC e contributi del cosiddetto "fondone"ex art 106 del DI 34/2020, altro avanzo o risorse disponibili,ecc.**

- con situazione miste (in tariffa o con altre entrate effettivamente conseguite)

Tale valore di conguaglio è una componente algebrica tra quota gestore e quota comunale e quindi il valore da iscrivere a Bilancio come conguaglio al gestore non coincide con la quota di RCU o conguaglio di spettanza del Gestore

## 4 PEF TARI E BILANCI DEL COMUNE

- Pertanto se fino al 2019 vi era una tendenziale coincidenza tra PEF approvato dal Comune e Previsioni di bilancio ora vi è disallineamento fisiologico almeno per le componenti di costo Comunali quali FCDE e CARC (specie per le spese e aggi collegati al recupero evasione) e i Comuni devono imparare a gestire questa nuova situazione con strumenti adeguati
- Inoltre la conferma delle tariffe 2019 ha comportato che ai fini del PEF 2020 non siano stati considerati eventuali differenze di gettito previsto dal PEF 2019 con i gettiti effettivi 2019 e 2020 e tali informazioni andranno recuperate ai fini della definizione delle tariffe finali ad esempio vincolano gli extra gettiti in avanzo di Amministrazione
- MTR ARERA non ha regolato inoltre una serie di voci prima inseriti nel PEF quali agevolazioni/sconti finanziati da tariffa o da comma 660 Legge 147/2013, Immobili Comunali, sconti sociali, restituzioni, ecc
- Tutti questi elementi portano ad evidenziare da un lato come la definizione finale delle tariffe dipenderà anche da tutta una serie di elementi definiti a “valle” del PEF in quanto si dovranno considerare anche gli aspetti non regolati da ARERA

## 4 PEF TARI E BILANCI DEL COMUNE

- 
- Da evidenziare poi che sempre di più ci sarà una **differenza tra incremento definito nel PEF come incremento massimo delle Entrate tariffarie nel rispetto limite di crescita e variazione effettiva delle tariffe per i contribuenti** che varieranno a seconda delle risorse di entrata a detrazione , dell' ampliamento o meno della base imponibile, degli sconti tecnici concessi e della direttiva 116/2020 in materia di rifiuti assimilati che comporterà una ridefinizione del gettito all'interno delle utenze
- Accanto al PEF 2021 si consiglia di definire anche un **prospetto pluriennale** delle risorse di Entrata e Spesa della gestione TARI relativo sia ai dati a consuntivo 2020 che quelli preventivi 2021/2023 in quanto non vi è più coincidenza esatta tra i valori inseriti nel PEF e l'equilibrio del bilancio di un solo anno . Questo perché lo sfasamento temporale determina sfasamenti annuali ma non fa venir meno ,almeno in un ottica pluriennale e non più annuale , il principio di coincidenza tra voci di Entrata TARI e spese sostenute per il principio di copertura integrale dei costi della gestione TARI di cui all' art1.comma 654 legge 147/2013
- **Strumento e raccordo principale per gestire questi sfasamenti dovrebbe essere il monitoraggio a livello di conto consuntivo del Comune della gestione TARI con l'individuazione di un Risultato di Amministrazione derivanti dalla gestione TARI con la creazione di un vincolo TARI ai capitoli di Entrata e spesa .**Si ricorda infatti che in base a quanto disposto da art. 187,comma 3, Tuel il Consiglio Comunale può sempre istituire un vincolo di destinazione alle entrate TARI sempre che non si consideri tali entrate già vincolate per legge(*ma qui vi sono dei dubbi tra gli operatori nonostante il sopracitato principio potrebbe far propendere già per una destinazione vincolata anche senza espressa istituzione di tale vincolo*)

## 4 PEF TARI E BILANCI DEL COMUNE

### Determinazione Consuntivo Tari e Avanzo TARI + Proiezioni 2021/2023

In particolare sul 2021 avremo queste elementi da considerare:

#### Previsioni di Entrata

- Gettito TARI PEF 2021( =  $\sum T_{max}$  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita - eventuali detrazioni punto 1.4 effettivamente conseguite anni precedenti - risorse comunicate ad ATERSIR per ridurre RCU )
- Previsione riscossione Recupero evasione 2021(Attenzione: sono Entrate di annualità diverse rispetto a quelle indicate al punto 1.4 del PEF 2021)
- Contributo MIUR 2021(Attenzione: sono Entrate di annualità diverse rispetto a quelle indicate al punto 1.4 del PEF 2021 )
- Contributi ETC 2021(Attenzione: sono Entrate di annualità diverse rispetto a quelle indicate al punto 1.4 del PEF 2021)
- Risorse di bilancio fiscalità generale per agevolazioni sociali(eventuale)

#### Tot E

#### Previsioni Spese

- Costi massimi riconoscibili al gestore ciclo integrato rifiuti da PEF 2021 nel rispetto limite crescita (comprese RCU e altri conguagli ?)
- Gestore QUOTA conguaglio/RCU da PEF 2020(eventuale : da inserire solo nel caso non inserito nella quota sopra soggetta a limite crescita )
- Spese Comunali previsioni 2021(Attenzione: sono spese diverse da quelle inserite nel PEF 2021 che prendono a riferimento consuntivo 2019 )
- 80% FCDE PREVISIONALE 2021(Attenzione: valore diverso da quello inserito nel PEF 2021 che prendono a riferimento consuntivo 2019 )
- Sconti sociali finanziati da risorse di bilancio

#### Tot S

Se  $S - E$  è POSITIVO occorre per garantire pareggio:

- Applicazione avanzo vincolato TARI (da recupero evasione, da "fondone", da economie sui residui TARI, da extra gettiti rispetto tariffe 2019) o libero (nb ma per avanzo libero solo dopo approvazione consuntivo)
- Eventuali altre Risorse fiscalità generale anticipate per garantire pareggio